

DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2013
522/2013/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ENERGIA RASUN ANTERSELVA NEI CONFRONTI DI SELNET S.R.L. E DI AZIENDA ELETTRICA ANTERSELVA S.R.L.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 novembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.Lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: D.Lgs. 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08 o TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A.

FATTO

1. la Società Cooperativa Energia Rasun Anterselva – EGRA (di seguito: reclamante), con istanza del 6 maggio 2013, ha proposto reclamo nei confronti del gestore di rete Azienda Elettrica Anterselva S.r.l. (di seguito: EWA) e del gestore di rete Selnat S.r.l. (di seguito: Selnat), lamentando la violazione

- dell'obbligo di dare seguito, nei modi e nei tempi dovuti, alla richiesta di connessione di un impianto idroelettrico di potenza pari a 915 kW;
2. il reclamante ha chiesto all'Autorità di voler adottare ogni opportuno provvedimento che possa consentire con effetto immediato l'immissione in rete della piena produzione dell'impianto suddetto; di accertare, altresì, la capacità di trasporto delle reti elettriche di EWA e di Selnat e di verificare che la condotta tenuta dai nominati gestori sia stata conforme alle disposizioni del TICA;
 3. con nota 29 maggio 2013 (prot. Autorità 019831/P), il responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
 4. Selnat ed EWA hanno presentato, rispettivamente, con nota 14 giugno 2013 (prot. Enel_SEL 0004579) e con nota 19 giugno 2013, le loro memorie;
 5. il responsabile del procedimento, su indicazione della direzione tecnica competente ad esprimere il parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera a), della delibera 188/2012/E/COM, con nota 4 luglio 2013 (prot. Autorità 024076/P), ha richiesto ai gestori di fornire informazioni relativamente alla portata nominale delle linee e alle cause di limitazione della potenza disponibile sull'interconnessione tra le loro reti elettriche;
 6. i gestori hanno fornito le informazioni di cui al precedente alinea nel corso dell'audizione che si è svolta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della disciplina per la trattazione dei reclami approvata con deliberazione 188/2012/E/COM, presso la Sede dell'Autorità, in data 10 luglio 2013;
 7. in esito a detta audizione, il responsabile del procedimento, su indicazione della direzione tecnica competente ad esprimere il parere, con nota 11 luglio 2013 (prot. Autorità 0024715/P), ha chiesto a Selnat di verificare i principali parametri della sua rete, mediante analisi di *load-flow* nelle condizioni di massima produzione di energia elettrica e di minimo carico passivo, nonché l'entità della massima potenza attiva ammissibile sul punto di interconnessione principale tra le reti elettriche di Selnat e di EWA, affinché in nessuna condizione si abbia il superamento dei parametri di rete;
 8. il responsabile del procedimento, sempre su indicazione della direzione tecnica di cui al punto 7, ha altresì richiesto a Selnat di fornire informazioni in merito alle possibili iniziative transitorie attuabili in tempi rapidi e finalizzate alla rimozione del vincolo di immissione ad oggi imposto all'impianto di produzione della società EGRA;
 9. con nota 17 luglio 2013, Selnat, stante la rappresentata esigenza di acquisire dati e informazioni da soggetti terzi, quale la società Enel Distribuzione S.p.A., ha chiesto che il termine del 26 luglio, fissato per ottemperare agli obblighi informativi di cui sopra, fosse prorogato al 12 agosto; gli uffici dell'Autorità hanno accordato la suddetta proroga;
 10. con nota del 12 agosto 2013, prot. Enel-SEL 0005960, Selnat ha fornito risposta alla predetta richiesta di informazioni;
 11. la direzione tecnica ha espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi del sopracitato articolo 5, comma 2, lettera a), della delibera 188/2012/E/COM.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. *Quadro normativo e fattuale*

12. l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
13. l'articolo 9, comma 1, del D.lgs. 79/99 impone alle imprese distributrici di energia elettrica l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;
14. l'articolo 14, del D.lgs. 387/03, così come integrato dalla legge 244/07, prevede che l'Autorità emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi e, altresì, disciplini ed implementi le procedure di soluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori;
15. in attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate, con la deliberazione ARG/elt 99/08 (altrimenti, TICA), l'Autorità ha fissato le condizioni tecniche ed economiche per i servizi di connessione;
16. in particolare, l'articolo 6, comma 3, del TICA individua gli elementi e i requisiti essenziali per la redazione del preventivo di connessione;
17. l'articolo 10 del TICA definisce il metodo matematico di determinazione del corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili quale quello del caso in esame;
18. l'articolo 14, comma 1, disciplina i casi di indennizzo automatico per i casi in cui la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nei tempi prescritti, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi;
19. l'articolo 17, del TICA prevede, nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi il coinvolgimento di reti di competenza di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla connessione, che il preventivo per la connessione sia elaborato tenendo conto degli effetti di tale coinvolgimento; in tali casi i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica;
20. l'Autorità, ai sensi dell'articolo 44, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 93/11, ha fissato, con delibera 188/2012/E/com, la già richiamata disciplina per la trattazione dei reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema gnl o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;
21. la disciplina di cui al precedente alinea si applica, altresì, alle controversie rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento approvato con deliberazione ARG/elt 123/08, abrogato dall'entrata in vigore della deliberazione 188/2012/E/com;

22. dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:

- il reclamante, in data 18 gennaio 2010, ha presentato al gestore EWA una richiesta di connessione per un impianto idroelettrico con due gruppi e una potenza complessiva di 915 kW, sito in frazione Anterselva di Basso, località Rasun-Anterselva, provincia di Bolzano;
- nella suddetta località l'impresa distributrice concessionaria è EWA;
- la rete di distribuzione di EWA è connessa alla rete di Selnat (impresa distributrice concessionaria nei Comuni limitrofi di Perca-Percha, Valdaora-Olang e Brunico-Bruneck) in due punti: in corrispondenza della cabina cd. "Castello" (punto di interconnessione storico e attualmente utilizzata solo come connessione di riserva per far fronte ad eventuali guasti o disservizi) e in corrispondenza della cabina c.d. "Ponte" (operativa dal mese di giugno 2012);
- la potenza massima disponibile sul punto di interconnessione "Castello" è pari a 2 MW, mentre quella sul punto di interconnessione "Ponte" risulta pari a 3,5 MW;
- al 18 gennaio 2010, data della richiesta di connessione di cui sopra, EWA disponeva della sola cabina "Castello";
- la realizzazione della connessione richiedeva interventi sulla rete elettrica a monte – gestita, al momento della suddetta richiesta, da Enel Distribuzione – e, pertanto, in esito al completamento della documentazione necessaria all'avvio della procedura di connessione, EWA, in data 23 aprile 2010, ha notificato a Enel Distribuzione la richiesta di coordinamento tra gestori per la connessione dell'impianto idroelettrico, informando contestualmente il reclamante, anche ai fini della sospensione dei termini di cui all'art. 14, comma 1, del TICA;
- con nota 10 febbraio 2011, il reclamante ha sollecitato EWA ad emettere il preventivo e, in pari data, ha chiesto all'Autorità di voler attivare le procedure sostitutive previste dall'articolo 16, del TICA per i casi di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti da fonti rinnovabili;
- la Direzione Mercati dell'Autorità, con nota 7 marzo 2011 (prot. 0006698/P), rappresentando che l'articolo 17, del TICA vigente all'epoca della richiesta di connessione in questione non prescriveva termine di avvio e di conclusione del coordinamento tra gestori di rete, ha invitato i gestori coinvolti a voler fornire al reclamante ogni utile informazione in merito;
- Enel Distribuzione, nel riscontrare la nota della Direzione Mercati, ha comunicato, con nota del 20 maggio 2011 (prot. Enel-DIS 0805510), di aver ricevuto da EWA una prima richiesta di aumento della potenza di interconnessione a 4,5 MW e, successivamente, un'altra richiesta per potenza di interconnessione pari a 3,5 MW, con riferimento alla quale Enel avrebbe poi proceduto alla presentazione del preventivo di interconnessione;
- in riscontro alla medesima nota della Direzione Mercati, il gestore EWA ha affermato di non aver mai ricevuto risposta da Enel Distribuzione alla richiesta di coordinamento;

- in data 16 marzo 2011, EWA ha comunicato al reclamante di aver informato della predetta procedura di coordinamento Selnet, succeduta dal 1 gennaio 2011, quale distributore competente, ad Enel Distribuzione;
- nel settembre 2011, EWA ha formulato al reclamante una proposta di accordo per la connessione, a fronte della rinuncia alla domanda di connessione del 18 gennaio 2010 e della contestuale presentazione di nuova richiesta di connessione; detto accordo, tuttavia, non è mai stato raggiunto;
- in data 23 agosto 2012, EWA ha inviato al reclamante un preventivo per la connessione con potenza in immissione limitata a 10 kW;
- il 4 dicembre 2012, a seguito dell'accettazione del suddetto preventivo, l'impianto idroelettrico è entrato in esercizio con potenza in immissione limitata a 10 kW;
- il reclamante, con istanza del 6 settembre 2012 (prot. Autorità 26764/A) e successive note di integrazione del 18 settembre 2012 (prot. Autorità 28437/A) e del 28 settembre 2012 (prot. Autorità 29911/A), ha proposto reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com nei confronti del gestore EWA;
- il procedimento di trattazione del suddetto reclamo si è estinto in data 15 marzo 2013, a seguito della rinuncia del reclamante che si è comunque riservato la facoltà di proporre nuova istanza ai sensi della disciplina ex deliberazione 188/2012/E/com, tenendo conto dei vincoli derivanti dalla rete elettrica dell'impresa distributrice Selnet.

B. Argomentazioni di EGRA

23. Con riguardo alla procedura di connessione dell'impianto idroelettrico di Rasun - Anterselva, il reclamante contesta ad EWA di non aver ottemperato agli obblighi gravanti sui gestori di rete in merito alla connessione di terzi, di fatto rifiutando la connessione sulla base della presunta saturazione della rete; tanto premesso, il reclamante chiede all'Autorità di adottare misure urgenti che consentano l'immissione in rete della piena produzione del proprio impianto idroelettrico, nonché di accertare la capacità di trasporto delle reti elettriche nella titolarità dei gestori EWA e SELNET e di verificare il rispetto delle disposizioni del TICA relative alla procedura di connessione;
24. il reclamante richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, le numerose richieste rivolte da EWA ad Enel Distribuzione circa la variazione della potenza di immissione, peraltro elencate nella nota prot. Enel DIS 0805510 sopra citata;
25. il reclamante stigmatizza, inoltre, il comportamento del gestore Selnet che non avrebbe reso disponibile la potenza di immissione necessaria alla connessione di tutti gli impianti, in particolare non dando seguito alla proposta, pure formulata da EWA, di costruire una nuova linea in MT tra la cabina in località Rasun-Anterselva e la cabina in località Brunico-Perca;
26. a detta del reclamante, in pendenza della sua richiesta di connessione del 18 gennaio 2010, entrambi i gestori avrebbero, peraltro, accolto domande di connessione successive di altri produttori e avrebbero, così, di fatto, impedito l'immissione in rete della piena produzione del proprio impianto idroelettrico, adducendo a giustificazione l'esaurimento della capacità di trasporto delle reti.

C. Argomentazioni di EWA

27. Relativamente al reclamo in esame, EWA eccepisce, preliminarmente, la nullità del medesimo “per decadenza e per prescrizione”, invocando la disposizione dell’articolo 6, della disciplina di cui alla deliberazione 188/2012/E/com, secondo cui il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione del reclamo medesimo, fatte salve le ipotesi di proroga previste dal Regolamento;
28. in subordine, EWA rileva l’improponibilità e/o inammissibilità del reclamo per presunta violazione del principio del *ne bis in idem*, avendo già in precedenza il reclamante proposto altro reclamo avente medesimo *petitum* e identica *causa petendi*;
29. nel merito, EWA contesta la fondatezza della pretesa del reclamante, eccependo l’incompletezza della domanda di connessione da questi prodotta che, pertanto, non avrebbe consentito, nell’immediato, di attivare la procedura di connessione e, conseguentemente, la necessaria richiesta di coordinamento con Selnnet;
30. il gestore (EWA) nega di non aver ottemperato agli obblighi prescritti dal TICA; in tal senso, le numerose richieste inoltrate ad Enel, tra l’agosto del 2009 e il settembre 2010, per la variazione e l’incremento della potenza di scambio tra le reti di rispettiva proprietà, risultanti dalla medesima lettera prot. Enel DIS 0805510, citata dal reclamante, dimostrerebbero l’impegno profuso al fine di migliorare la gestione della rete;
31. in particolare, relativamente alla connessione con la rete sovraordinata di Selnnet, EWA asserisce di essersi attivata per il necessario aumento della potenza di immissione, addivenendo finanche alla stipula di un contratto con la stessa Selnnet per la realizzazione di una nuova linea in MT, dalla cabina Ponte a Perca, che potrà garantire una potenza disponibile sull’interconnessione pari a 8 MW.

D. Argomentazioni di Selnnet

32. La società Selnnet afferma l’infondatezza delle argomentazioni del reclamante, secondo cui essa sarebbe corresponsabile della violazione dell’obbligo di connessione dell’impianto idroelettrico alla rete di distribuzione; in particolare, Selnnet sostiene che la propria condotta è stata sempre conforme alle disposizioni regolatorie adottate dall’Autorità e, segnatamente, all’articolo 35, del TICA in materia di coordinamento tra gestori di rete;
33. nello specifico, Selnnet nega quanto dedotto dal reclamante, ossia che essa avrebbe del tutto arbitrariamente riservato a se stessa quote di potenza, al fine di privilegiare i clienti serviti dalla sua rete di distribuzione; di converso, Selnnet ribadisce che la limitazione di potenza sarebbe riconducibile esclusivamente a ragioni tecniche, peraltro dimostrate dalle analisi tecniche effettuate, a suo tempo, da Enel Distribuzione, dalla quale risulterebbe evidenziato lo stato di saturazione della rete in questione;
34. Selnnet nega, altresì, ogni responsabilità per il ritardato inizio dei lavori della nuova linea MT Brunico-Perca, la cui costruzione sarebbe comunque subordinata all’accettazione del preventivo da parte di EWA;
35. in esito alla richiesta dell’Autorità di verificare eventuali soluzioni transitorie, onde consentire, in tempi rapidi, la rimozione del vincolo di immissione ad oggi

imposto all'impianto di produzione del reclamante, Selnat, pur confermando l'impossibilità di aumenti di potenza sul punto di interconnessione tra la propria rete e quella di EWA fino a 4,4 MW (valore necessario a consentire l'esercizio alla massima potenza di tutti gli impianti di produzione connessi alla rete elettrica di EWA, compreso quello della società reclamante), ha proposto di concedere, in via eccezionale e transitoria, la potenza di 4,4 MW all'attuale punto di interconnessione in cabina secondaria denominata "Ponte-Anterselva", alle seguenti condizioni:

- a) realizzazione, da parte di Selnat, di un telecontrollo e di una telemisura sul montante di interconnessione, in modo che il centro di Tele Conduzione Selnat (CTSEL) possa conoscere in tempo reale l'effettiva potenza sul punto di interconnessione;
- b) in caso di criticità, possibilità di Selnat, tramite CTSEL, di richiedere a EWA di adeguare la potenza sull'interconnessione, compatibilmente allo stato della rete, fino ad una modulazione con valore zero;
- c) recepimento delle nuove regole di esercizio nel Regolamento di Esercizio in essere tra i due gestori di rete;
- d) sostituzione, da parte di Selnat, di un tratto di linea MT in cavo - che costituisce una prima limitazione della linea "Rasun" - al fine di ridurre la soglia di criticità.

E. Valutazione delle argomentazioni di EWA e di Selnat

36. In ordine alle principali argomentazioni esposte dal reclamante e dai gestori nella documentazione prodotta nel corso del presente procedimento, si formulano le seguenti valutazioni;
37. relativamente all'eccezione di nullità del reclamo per decadenza e per prescrizione opposta da EWA, si rileva che la presente controversia non ricade nell'ambito applicativo dell'articolo 6, della disciplina di cui alla deliberazione 188/2012/E/com; la controversia in esame riguarda, infatti, l'erogazione del servizio di connessione di un impianto di produzione da fonte rinnovabile e, pertanto, il termine di conclusione del relativo procedimento è fissato in sei mesi dalla data di ricevimento del reclamo, secondo quanto dispone l'articolo 2, comma 3 della citata Disciplina;
38. in ordine all'eccezione di improcedibilità e di inammissibilità per presunta violazione del *ne bis in idem*, è giusto il caso di evidenziare che il procedimento di trattazione dell'istanza precedentemente proposta da EGRA si è estinto per rinuncia del reclamante, prima che venisse adottato, da parte dell'Autorità, qualsiasi provvedimento decisorio; nella specie, manca, quindi, in radice, il presupposto stesso del *ne bis in idem*, in quanto l'Autorità mai si è espressa prima sulla *res controversa*;
39. al fine di far chiarezza in merito al quadro regolatorio di riferimento, si rileva che al caso in esame è applicabile, *ratione temporis*, la versione del TICA valida per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2010, essendo la richiesta di connessione del reclamante datata 18 gennaio 2010;
40. si ritengono, pertanto, non pertinenti i richiami del reclamante e dei gestori a disposizioni del TICA nella versione applicabile alle richieste di connessione

- presentate successivamente al 31 dicembre 2010 e, segnatamente, alle procedure di coordinamento ivi disciplinate;
41. in relazione alla richiesta principale del reclamante, ovvero la possibilità di rimuovere le limitazioni della potenza di immissione dell'impianto idroelettrico, grazie alle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria e all'esito delle verifiche richieste, è emerso che, in caso di immissione alla piena potenza dell'impianto del reclamante, il grado di sfruttamento della linea elettrica MT interessata risulterebbe superiore al grado di attenzione e prossimo al grado di criticità totale;
 42. in considerazione della necessità di consentire, in tempi rapidi al reclamante di poter immettere in rete la piena potenza dell'impianto, si ritiene quindi di poter valutare positivamente la soluzione transitoria proposta da Selnet, ivi comprese le condizioni proposte;
 43. in ragione del fatto che l'esercizio alla piena potenza dell'impianto idroelettrico del reclamante è subordinato ad una serie di adempimenti posti a carico dei gestori di rete (realizzazione del sistema di telecontrollo e di telemisura, sostituzione del tratto di linea MT e aggiornamento del regolamento di esercizio), si ritiene necessario, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/R/com, individuare un termine entro il quale i due gestori di rete dovranno espletare le suddette attività;
 44. inoltre, in considerazione del fatto che gli impianti idroelettrici alpini raggiungono la produzione massima nel periodo del disgelo (che, nella zona in cui è ubicato l'impianto del reclamante, inizia nel mese di giugno), si ritiene opportuno che, durante il tempo necessario ai gestori di rete per adeguarsi alla presente decisione – coincidente col periodo invernale di minima produzione –, i maggiori impianti di produzione connessi alla rete di EWA siano limitati *pro-quota* in proporzione alla loro potenza efficiente netta, come risultante dalla "Gestione Anagrafica Unica degli Impianti" (GAUDÌ) di Terna, in modo tale da non superare l'attuale limite di 3,5 MW di potenza disponibile sull'interconnessione EWA-Selnet;
 45. in considerazione del fatto che il reclamante si trova attualmente nella situazione di poter immettere soltanto 10 KW, rispetto ai circa 1000 KW disponibili, sussiste, dunque, l'esigenza di misure urgenti che consentano al reclamante medesimo di immettere in rete la piena produzione del proprio impianto idroelettrico;
 46. pertanto, si ritiene opportuno adottare una decisione finalizzata a consentire, immediatamente, la piena immissione in rete della produzione del predetto impianto, rinviando ad un successivo provvedimento dell'Autorità, da adottarsi all'esito di una apposita ulteriore istruttoria, l'accertamento della capacità di trasporto delle reti elettriche di EWA e SELNET e la verifica del rispetto delle disposizioni del TICA relative alla procedura di connessione

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo proposto dalla Società Cooperativa Energia Rasun Anterselva nei confronti della Azienda Elettrica Anterselva S.r.l. e della Selnet S.r.l. per quanto concerne la richiesta di ogni opportuna misura in grado di

- rimuoverle limitazioni della potenza di immissione dell'impianto idroelettrico del reclamante;
2. di prescrivere che, nelle more del completamento della nuova linea elettrica MT Rasun-Perca, il punto di interconnessione tra le reti elettriche di EWA e Selnat in corrispondenza della cabina secondaria denominata "Ponte-Anterselva" venga transitoriamente esercito con potenza massima pari a 4,4 MW, previa attuazione delle seguenti condizioni:
 - i. realizzazione, da parte di Selnat, di un sistema di telecontrollo e telemisura sul montante di interconnessione, in modo che il centro di Tele Conduzione Selnat (CTSEL) possa conoscere in tempo reale l'effettiva potenza sul punto di interconnessione;
 - ii. sostituzione, da parte di Selnat, di un tratto di linea MT in cavo che costituisce una prima limitazione della linea "Rasun", al fine di ridurre la soglia di criticità;
 - iii. aggiornamento del Regolamento di Esercizio in essere tra Selnat e EWA, mediante la previsione che, in caso di criticità per la propria rete elettrica, Selnat, tramite CTSEL, possa richiedere a EWA di adeguare la potenza in transito sull'interconnessione, compatibilmente con il valore massimo ammissibile nelle condizioni di rete di volta in volta presenti;
 3. di fissare in cinque mesi dalla data di notifica del presente provvedimento il termine entro il quale i gestori devono completare le attività di cui al precedente punto 2, comunicando all'Autorità il completamento delle suddette attività, nonché lo schema aggiornato del Regolamento di Esercizio, prima della sua adozione;
 4. di prescrivere che, nelle more del completamento delle attività di cui al punto 2, gli impianti idroelettrici di EGRA e EWA sono eserciti con le seguenti limitazioni della potenza immessa in rete:
 - Impianto "Rio Novali" di EGRA..... 925 kW;
 - Impianto "Unterstufe" di EWA..... 1.189 kW;
 - Impianto "Oberstufe" di EWA..... 812 kW;
 5. di rinviare ad un successivo provvedimento dell'Autorità, da adottarsi all'esito di una apposita istruttoria, gli ulteriori accertamenti richiesti dal reclamante in merito alla capacità di trasporto delle reti elettriche dei gestori EWA e Selnat e alla verifica della corretta applicazione del TICA;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni